

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 706)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa popolare a norma dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1969

Elezione unilaterale diretta dei delegati italiani al Parlamento europeo

ONOREVOLI SENATORI. — A dodici anni dalla firma del Trattato di Roma e a più di venti dall'inizio del processo d'integrazione europea, il limite fondamentale delle istituzioni comuni create nell'ambito delle Comunità europee è rimasto insuperato. Questo limite risiede nella mancanza di un vero Parlamento eletto dal popolo e dotato di poteri reali, solo strumento capace di garantire una effettiva partecipazione democratica alla vita delle istituzioni. La mancanza di una diretta investitura popolare dei membri del Parlamento europeo, insieme al ruolo prevalentemente consultivo attribuito dal Trattato a questo ultimo, hanno indubbiamente contribuito ad accreditare le accuse di struttura tecnocratica rivolte al sistema istituzionale comunitario, nell'ambito del quale il potere normativo è esercitato dal Consiglio dei ministri, organismo privo di responsabilità collegiale nei confronti del Parlamento europeo. Questo stato di cose ha obiettivamente agevolato il tentativo compiuto negli ultimi anni dal Governo di uno dei Paesi membri di ricondurre le istituzioni comunitarie nell'ambito dei tradizionali strumenti della col-

laborazione intergovernativa, col pretesto di soddisfare in tal modo l'esigenza di un più efficace controllo democratico.

La possibilità, offerta dal terzo comma dell'articolo 138 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, di ovviare parzialmente a queste difficoltà attraverso l'elezione a suffragio universale diretto dei Parlamentari europei ha trovato fin qui un ostacolo insormontabile nella mancanza della unanimità richiesta da una deliberazione del genere. In tali condizioni, la presente proposta di legge, che si richiama ad analoghe iniziative assunte in passato da Parlamentari di diversi Paesi membri, si limita a prevedere l'elezione a suffragio universale diretto dei soli membri italiani del Parlamento europeo. Essa deve considerarsi pienamente compatibile con le disposizioni del citato articolo 138 del Trattato, in quanto prevede che siano eleggibili come delegati al Parlamento europeo i soli membri del Parlamento italiano in carica al momento dell'elezione e non si discosta quindi dal dettato di tale articolo, secondo cui « l'Assemblea è formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare tra i pro-

pri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro ». Anche se si deve ritenere che, in considerazione di ciò, la composizione della delegazione italiana potrebbe non risultare, a seguito della proposta elezione, sensibilmente diversa dalla attuale, il fatto stesso di attribuire ai Parlamentari italiani che siederanno in avvenire a Strasburgo l'autorità discendente da una diretta investitura popolare, risponde ad una esigenza reale, nella misura in cui appare suscettibile di produrre reazioni a catena negli altri Paesi membri, riproponendo concretamente il problema di una reale democratizzazione delle istituzioni comuni, presupposto irrinunciabile di una vigorosa ripresa del processo d'integrazione.

Le forze politiche, economiche, sociali e culturali federate nel Consiglio italiano del Movimento europeo e in particolare il Movimento federalista europeo, il Consiglio dei comuni d'Europa, l'Associazione europea degli insegnanti e i Comitati provinciali per l'Europa, forze altamente rappresentative di tutte le regioni e di tutte le categorie sociali del Paese, si sono fatte promotrici di questa proposta, intendendo con ciò avvicinare il problema europeo alle concrete preoccupazioni quotidiane del cittadino, attraverso l'indispensabile mediazione dei Partiti politici nazionali, per la prima volta chiamati ad un aperto confronto critico sui temi dell'integrazione europea, in occasione della proposta elezione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per designare nel suo seno, a norma dell'articolo 138 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, i delegati italiani al Parlamento europeo, il Parlamento italiano ricorre a una consultazione elettorale a suffragio universale diretto.

Art. 2.

I comizi elettorali per la prima elezione saranno convocati in concomitanza con le elezioni regionali e comunque entro il 31 dicembre 1969.

Art. 3.

L'elezione sarà effettuata col sistema proporzionale sulla base di una circoscrizione unica nazionale.

Art. 4.

Sono elettori dei delegati indicati nell'articolo 1 gli elettori della Camera dei deputati.

Art. 5.

Sono eleggibili come delegati al Parlamento europeo i membri del Parlamento italiano in carica al momento della elezione. Pertanto le elezioni oggetto della presente legge non potranno svolgersi contemporaneamente alle elezioni politiche nazionali.

Art. 6.

I delegati eletti devono appartenere per metà al Senato e per metà alla Camera dei deputati.

Art. 7.

Ciascuna delle due Camere proclamerà eletti i candidati che nella consultazione popolare avranno conseguito, nella rispettiva lista, i suffragi richiesti secondo il sistema elettorale che sarà adottato.

Art. 8.

All'onere per l'applicazione della presente legge sarà provveduto con la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.